

Accordo Stato-Regioni

Tirocini extracurricolari: le nuove Linee guida

Roberto Camera - Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio scorso, ha sottoscritto un nuovo Accordo sulle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Le nuove linee guida intendono rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida del 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e per rafforzare la vigilanza sull'autenticità dei tirocini, al fine di far emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato mascherate da stage formativi.

Le Linee guida, che attengono esclusivamente i tirocini c.d. extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), non sono immediatamente operative ma sono considerate quali standard minimi che potranno essere recepiti dalle Regioni e le Province autonome entro il 25 novembre 2017 e che, comunque, potranno fissare disposizioni di maggiore tutela.

Vediamo quali sono le nuove linee guida predisposte nell'Accordo Stato-Regioni.

Novità

Il tirocinio continua a non essere considerato un rapporto di lavoro ma un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che si basa su di un progetto formativo individuale (Pfi), concordato tra un soggetto promotore, un soggetto ospitante ed un tirocinante, e che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Si tratta di tirocini formativi rivolti a:

- a)** soggetti in stato di disoccupazione(1), compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b)** lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e svantaggiati:

- disabili (2);
- persone svantaggiate (3);
- richiedenti proiezione internazionale e titolari di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria (4);
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (5);
- vittime di tratta (6).

Durata

La durata del tirocinio deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire (specificati indicati all'interno del Pfi) e, comunque, non deve superare i 12 mesi. Unica eccezione riguarda i tirocini promossi nei confronti dei soggetti disabili e svantaggiati, per i quali la durata complessiva potrà arrivare a 24 mesi.

Rispetto alle Linee guida del 2013, aumenta la durata dei Tirocini formativi e di orientamento per i giovani neodiplomati o neolaureati che passa da 6 a 12 mesi.

Nel Pfi deve essere indicato anche il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Detto numero non può superare quanto previsto dal Ccnl applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Oltre ad una durata massima, viene prevista anche una durata minima del tirocinio (non prescritta nelle precedenti linee guida) che non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano

(1) Art. 19, D.Lgs. n. 150/2015.

(2) Art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.

(3) Legge n. 381/1991.

(4) D.P.R. n. 21/2015.

(5) D.Lgs. n. 286/1998.

(6) D.Lgs. n. 24/2014.

Approfondimenti

stagionalmente, per i quali la durata minima è di un solo mese.

Viene prevista anche la possibilità di una sospensione del tirocinio nei seguenti casi:

- per maternità;
- per infortunio o malattia di lunga durata, pari o superiore a 30 giorni solari;
- per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Detto periodo di sospensione fa slittare in avanti la scadenza del tirocinio, per una durata pari alla sospensione stessa.

Il tirocinio può essere interrotto:

a) dal tirocinante con una comunicazione indicante i motivi ed indirizzata ai due tutor (del soggetto ospitante e del soggetto promotore);

b) dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso:

- di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Soggetti promotori

I soggetti promotori di un tirocinio formativo possono essere:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Afam;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione tecnica superiore (Its);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;

• soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Anpal (7) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro (8);

• Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Le Regioni e le Province Autonome possono integrare e modificare l'elenco.

Soggetti ospitanti

È considerato soggetto ospitante qualsiasi persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

a. deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. deve essere in regola con la normativa sulle assunzioni obbligatorie per i disabili (9).

c. non deve avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

• Il soggetto ospitante ha comunque la possibilità di attivare tirocini qualora abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;

d. non deve avere in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

e. qualora sia un professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate, non può attivare tirocini per attività tipiche ovvero riservate alla professione;

f. non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante;

g. non può attivare tirocini che prevedono attività equivalenti a quelle per le quali ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comportaio;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;

(7) Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 150/2015.

(8) Art. 12, D.Lgs. n. 150/2015.

(9) Legge n. 68/1999.

- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Divieti

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Viceversa, può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi. La richiesta di proroga, che comunque dovrà rispettare la durata massima prevista per quella tipologia di tirocinio, deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del Pfi.

Limiti numerici

Saranno le Regioni a disciplinare il numero massimo di tirocini extracurricolari attivabili contemporaneamente, in proporzione alle dimensioni della singola unità operativa del soggetto ospitante, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1 tirocinante nelle unità operative con non più di 5 dipendenti;
- 2 tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti da 6 a 20;
- 10% di tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti superiore a 20. In questo caso, viene effettuato un arrotondamento all'unità superiore.

Da detti limiti sono esclusi i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati e i tirocini curriculari.

Nel numero complessivo di dipendenti, per il calcolo del numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente, sono esclusi gli apprendisti e sono ricompresi i lavoratori con rapporti a tempo determinato. Questi ultimi, per essere conteggiati, devono avere iniziato a lavorare prima dell'avvio del tirocinio e il loro contratto deve avere una scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Per i soggetti ospitanti con unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è possibile sfiorare la quota del 10% qualora stipulino un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (in caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Ccnl applicato dal soggetto ospitante). Questo sfioramento potrà essere:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

Attivazione

Convenzione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

Dette convenzioni dovranno prevedere le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione.

Piano Formativo

Alla convenzione deve essere allegato un Piano formativo individuale (Pfi) che deve contenere l'indicazione degli obiettivi formativi previsti per il singolo tirocinio e deve essere sottoscritto da tutte le parti del tirocinio (tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante).

In particolare, il Piano formativo, il cui format è stato predisposto, ed è presente, nell'Accordo Stato-Regioni, contiene:

- la durata, con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
- l'indennità di partecipazione;
- le garanzie assicurative;
- le attività previste come oggetto del tirocinio, con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori economico-professionali (10).

(10) D.l. 30 giugno 2015.

Approfondimenti

Comunicazione obbligatoria

L'attivazione dei tirocini deve essere preceduta da una comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego. Detta comunicazione deve essere effettuata dal soggetto ospitante.

La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Garanzie assicurative

Nulla cambia, rispetto al passato, per quanto attiene agli obblighi assicurativi.

Deve essere garantita, al tirocinante, un'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro ed una assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e comunque rientranti nel Piano formativo individuale.

La convenzione stabilisce il soggetto obbligato a provvedervi (soggetto ospitante, soggetto promotore o anche la stessa Regione).

Compiti delle parti

Soggetto promotore

È il soggetto promotore che deve garantire la qualità dell'apprendimento nel tirocinio.

In particolare, questi sono i compiti in capo al soggetto promotore:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del Pfi, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Pfi e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Pfi o co-

munque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini:

- a tal fine il soggetto promotore redige, con cadenza annuale, un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto dovrà essere inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Soggetto ospitante

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del Pfi;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Pfi;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11);
- garantire al tirocinante, qualora prevista, la sorveglianza sanitaria (12);
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Pfi;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Tirocinanti

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Pfi svolgendo le attività concordate con i tutor; inoltre, non può:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

(11) Artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

(12) Art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.

- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinante potrà svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente, nel rispetto dei principi sull'orario di lavoro (13).

La partecipazione ad un tirocinio, ed il percepimento di una indennità di partecipazione, non influiscono sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Tutor

Tutor organizzativo

Il tutor organizzativo deve essere nominato dal soggetto promotore. Questi i compiti prescritti dall'Accordo:

- elabora il Pfi in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione del tirocinio;
- programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto, con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante.

Ogni tutor può seguire, contemporaneamente, al massimo 20 tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivano tirocini, con medesime finalità formative, presso il medesimo soggetto ospitante.

Tutor tecnico

Il tutor tecnico, nominato dal soggetto ospitante, ha la responsabilità circa l'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo di tirocinio.

Esso deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor tecnico può seguire, contemporaneamente, al massimo 3 tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor so-

stituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Queste le funzioni che deve svolgere:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Pfi, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Collaborazione

I tutor nominati collaborano tra di loro per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Indennità di partecipazione

Per la partecipazione al tirocinio viene ribadita la corresponsione, al tirocinante, di una indennità mensile non inferiore a 300 euro lordi (14). Le Regioni potranno implementare detta indennità. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Non è dovuta l'indennità di partecipazione:

- durante il periodo di sospensione del tirocinio;
 - nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali:
- l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito;
 - nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai

(13) D.Lgs. n. 66/2003.

(14) Art. 1, commi 34-36, legge n. 92/2012.

Approfondimenti

soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (15).

Normativa di riferimento

In caso di soggetto ospitante multi-localizzato, cioè con sedi in più Regioni, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (16). Sarà cura dello stesso soggetto ospitante comunicare, prima dell'avvio del tirocinio, tale decisione alla Regione nel cui territorio il tirocinio verrà realizzato.

Al fine di consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo, in relazione al quale svolgere le attività di accertamento, il soggetto ospitante dovrà indicare, all'interno della convenzione, la disciplina regionale che intenderà applicare.

Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del Pfi e del Dossier individuale, è rilasciata, al tirocinante, una attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori economico-professionali (17) e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel Pfi.

Sia il Dossier individuale che l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (18).

Vigilanza

La vigilanza sulla corretta gestione dei tirocini formativi è di competenze statale; le Regioni possono prevedere apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi:

Per le *violazioni non sanabili*, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento:

- ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

In tutti questi casi sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le *violazioni sanabili*, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi, la Regione intimerà al trasgressore un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Qualora vi dovesse essere una reiterazione della violazione, nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi e non di 12. In caso di ulteriore reiterazione o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rappor-

(15) Art. 50, D.P.R. n. 917/1986, Tuir.

(16) D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013.

(17) D.I. 30 giugno 2015.

(18) D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

Approfondimenti

to di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le Regioni e le Province autonome potranno stipulare appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, al fine di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.

Progetto formativo

Questi gli elementi minimi da prevedere nel Progetto formativo individuale (Pfi) del tirocinante.

1. Dati identificativi del Soggetto promotore;
2. Dati identificativi del Soggetto ospitante;
3. Dati identificativi del tirocinante;
4. Condizione socio-occupazionale del tirocinante;
5. Dati identificativi del tutor del Soggetto promotore;

6. Dati identificativi del tutor del Soggetto ospitante;

7. Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:

- Orario settimanale previsto dal Ccnl applicato dal soggetto ospitante;
- Settore Ateco attività;
- Area professionale di riferimento (codice classificazione CP);
- Sede del tirocinio;
- N. lavoratori della sede del tirocinio;
- N. tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio;

8. Attività da affidare al tirocinante (da compilare inserendo i riferimenti alle A.DA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ad oggi disponibile, nelle more della implementazione del sistema informativo unitario;

Attività oggetto del tirocinio (Aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori economico-professionali di cui al D.L. 30 giugno 2015)	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

9. Qualificazione regionale di riferimento (facoltativo);

10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio:

- Durata e tempistica del tirocinio: tempi di accesso e permanenza giornaliera e settimanale, durata complessiva in ore, giornate e mesi;

• Indennità e garanzie assicurative;

11. Diritti e doveri del tirocinante;

12. Obblighi del tutor del Soggetto promotore;

13. Obblighi del tutor del Soggetto ospitante.